

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 51-2606

L. 157/1992. L.R. 5/2018. Recupero giornate di caccia di selezione agli ungulati (Camoscio, Muflone, Cervo) non fruite, ad integrazione dell'allegato A) della D.G.R. 19-1841 del 07.08.2020, di approvazione Calendario venatorio 2020/2021. AATV: recupero delle giornate di caccia non fruite per la specie starna (*Perdix perdix*) e pernice rossa (*Alectoris rufa*).

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

con la D.G.R. n. 19-1841 del 07 agosto 2020 è stato approvato il Calendario venatorio per la stagione 2020/2021 e le relative istruzioni operative supplementari;

l'allegato A) lettera p) della citata deliberazione prevede le specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti secondo i criteri "Linee Guida Ungulati" stabiliti dalla Giunta regionale e approvati dalla stessa: camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.

Premesso, inoltre, che:

con il D.P.C.M. 3.11.2020, avente a oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", si sono determinati, come noto, tre livelli di misure restrittive per le attività socio-economiche del Paese, progressivamente più intensi a seconda della classificazione del rischio epidemiologico da COVID-19;

sulla base del Decreto del Ministro della Salute, 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" è stato disposto che le misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 vengano applicate alle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria, comportando, secondo le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (FAQ) nelle citate regioni l'impossibilità di esercitare l'attività venatoria in tutto il territorio regionale;

con Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, in conseguenza della mutata classificazione della Regione Piemonte in materia di emergenza Covid19, da zona rossa a zona arancione, è stato possibile, a far data da domenica 29 novembre 2020, praticare l'attività venatoria esclusivamente nell'ambito del proprio Comune, come riportato dal sito della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Preso atto che sono pervenute al Settore Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) richieste di recuperare le giornate di caccia di selezione agli ungulati perse durante il periodo di vigenza del D.P.C.M. del 03.11.2020, nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute.

Dato atto che:

il D.P.C.M. sopracitato e la relativa Ordinanza del Ministro della Salute, hanno precluso o limitato ai cacciatori l'esercizio all'attività venatoria per più di un mese a causa dell'emergenza sanitaria;

l'Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020 ha decretato il passaggio della Regione Piemonte in zona gialla con la conseguenza che l'attività venatoria è consentita senza alcuna limitazione di luogo o di specie, nel rispetto del calendario venatorio vigente.

Dato atto che in data 25 novembre 2020 con nota n. 26879, il Settore regionale competente in materia di Caccia e Pesca ha inviato a ISPRA richiesta di parere sul recupero giornate di caccia a seguito della sospensione dell'attività venatoria per emergenza COVID-19.

Preso atto della nota prot. n. 57395 del 4 dicembre 2020 con la quale l'ISPRA ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di recupero giornate di caccia a seguito della sospensione dell'attività venatoria per emergenza COVID-19.

Dato atto che:

è possibile discostarsi dalle indicazioni fornite dall'Istituto purché siano motivate adeguatamente le scelte difformi;

al fine di controdedurre alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA è stata redatta una relazione tecnica che motiva con rigore scientifico le scelte effettuate in difformità del citato parere.

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di prorogare l'attività venatoria per le specie Camoscio, Cervo e Muflone modificando i periodi della lettera p) del punto 1.1 dell'allegato A) della D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 come segue:

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	8 agosto - 31 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	2 settembre - 31 dicembre

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	8 agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	8 agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - III e Cl.0 -	CA	15 ottobre - 31 gennaio
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	1° ottobre - 31 gennaio (dal 1 al 14 ottobre*)

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	8 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 31 gennaio

Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	8 agosto - 31 dicembre
Tutte	CA	2 settembre - 31 dicembre

Ritenuto, altresì, di stabilire che:

i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia in selezione per le specie sopracitate, perse durante il periodo di sospensione o limitazione dell'attività venatoria di cui al D.P.C.M. e all'Ordinanza sopraindicate, devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata, con allegato il calendario dei recuperi.

Dato atto altresì che nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) sia la Starna (*Perdix perdix*) che la Pernice rossa (*Alectoris rufa*) provengono in forma esclusiva da allevamento (lo stesso Ispra nel documento "Guida ai calendari venatori" condivide la diversa natura giuridica e finalità di questi Istituti) per cui è possibile il recupero delle giornate di caccia, prorogando l'attività venatoria per tali specie sino al 31 gennaio 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prorogare l'attività venatoria per le specie Camoscio, Cervo e Muflone modificando i periodi della lettera p) del punto 1.1 dell'allegato A) della D.G.R. n. 19-1841 del 7 agosto 2020 come segue:

Camoscio

Classe	Periodo
Yearlings Cl. I (maschi/femmine) Maschi Cl. II-III	8 agosto - 31 dicembre
Classe 0 (maschi/femmine) Femmine Cl. II-III	2 settembre - 31 dicembre

Cervo

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	ATC	8 agosto - 31 agosto
Femmine Cl. I - III e Cl. 0	ATC	2 gennaio - 15 marzo
Maschi Cl. I - II	ATC	1° ottobre - 15 marzo
Maschi Cl. III *	ATC	1° ottobre - 15 febbraio (dal 1 al 14 ottobre*)

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. I	CA	8 agosto - 14 settembre
Femmine Cl. I - III e Cl.0 -	CA	15 ottobre - 31 gennaio
Maschi Cl. I - II* - III *	CA	1° ottobre - 31 gennaio (dal 1 al 14 ottobre*)

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	ATC	8 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	2 novembre - 31 gennaio
Maschi Cl. II - III Yearlings (maschi)	CA	8 agosto - 31 dicembre
Tutte	CA	2 settembre - 31 dicembre

- di stabilire che i Comitati di gestione degli ATC e CA nonché i Concessionari delle AATV e AFV che intendono recuperare le giornate di caccia in selezione per le specie sopracitate, perse durante il periodo di sospensione o limitazione dell'attività venatoria di cui al DPCM e all'Ordinanza sopraindicate, devono darne preventiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite posta certificata, con allegato il calendario dei recuperi;

- di dare atto della relazione tecnica (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che controdeduce alle osservazioni e alle indicazioni fornite dall'ISPRA con nota prot. n. 57395 del 4 dicembre 2020;

- di prorogare, a causa delle citate sospensioni dell'attività venatoria, fino al 31 gennaio 2021, esclusivamente nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) il prelievo venatorio sia della Starna (*Perdix perdix*) che della Pernice rossa (*Alectoris rufa*);

- di stabilire che il presente provvedimento produce i suoi effetti il giorno successivo alla sua approvazione, previa tempestiva comunicazione ad opera del Settore competente, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena comunicazione dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione, escluso l'allegato A), sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)